



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Composta dai magistrati

Dott.ssa Elvira Maltese

Presidente

Dott.ssa Marcella Celesti

Consigliera

Dott.ssa Valeria Di Stefano

Consigliera rel.

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. **52/2026 R.G.** promosso

DA

Pt_1 (**P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli,

Appellante

CONTRO

Controparte_1, (**C.F._1**) rappresentata e difesa
dall'avv. Valeria Marletta

Appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3161/2025 del 28 luglio 2025, il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione proposta da **Controparte_1** avverso l'avviso di accertamento **Pt_1** n. 241820343117 del 4 settembre 2024, avente a oggetto contributi per lavoro domestico, comprensivi di sanzioni e interessi, per il terzo e quarto trimestre 2014 e per l'intero anno 2015, per un importo complessivo di euro 2.326,78 richiesti alla ricorrente quale erede di **Persona_1** (tenuta a versare i

contributi in qualità di datore di lavoro). L'opponente eccepiva la intervenuta prescrizione quinquennale del credito, la decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999 e comunque la natura parziaria e non solidale dell'obbligazione ereditaria, con conseguente debenza limitata alla quota ereditaria pari a 1/9.

Il giudice di primo grado, rigettate le eccezioni di prescrizione e decadenza, accoglieva il rilievo relativo alla natura parziaria dell'obbligazione ereditaria, affermando il principio secondo cui gli eredi rispondono dei debiti del de cuius nei limiti della rispettiva quota e non in solido. Accertato che la ricorrente era erede nella misura di un nono, il giudice dichiarava la parziale nullità dell'avviso di accertamento, confermandone l'efficacia limitatamente a tale quota. Compensava per un terzo le spese di lite e poneva a carico dell' *Pt_1* , i restanti due terzi.

Avverso la citata sentenza ha proposto appello l' *Pt_1* .

L'appellata si è costituita resistendo al gravame. La causa è stata decisa all'udienza del 24 marzo 2026 svolta a norma dell'articolo 127 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.L *Pt_1* censura la sentenza per avere ritenuto parziaria e non solidale l'obbligazione contributiva dell'appellata nella qualità di erede di *Persona_2* .

Lamenta la violazione degli artt. 752, 754 e 1316 c.c. rilevando che nella fattispecie in esame non viene in considerazione la ripartizione interna tra gli eredi del debito (regolata dall'art. 752 c.c.), ma la diversa questione se tale ripartizione possa operare nei rapporti esterni in relazione a un debito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale. Rileva che l'adempimento contributivo richiesto è necessariamente unitario e l'obbligazione contributiva si configura, nell'oggetto, come indivisibile ex art. 1316 c.c. con la conseguenza, ex artt. 1317 ss. c.c., della possibilità di richiederlo per intero a uno dei coobbligati, salva la rivalsa interna.

Evidenzia che l'unico e unitario adempimento contributivo dovuto per un periodo assicurativo non viene in considerazione quale mera "somma di denaro" scindibile, ma è atto dovuto ex lege in modo unitario, in considerazione della funzione pubblicistica della contribuzione. L'art. 754 c.c. stabilisce la regola

secondo cui gli eredi rispondono nei rapporti esterni “personalmente in proporzione della quota”, salvo i casi in cui la prestazione sia indivisibile o la legge preveda diversamente. L'appellante deduce che l'obbligazione contributiva del de cuius è indivisibile e rappresenta un'eccezione alla parziarietà delle obbligazioni ereditarie a norma dell'art. ex art. 1316 c.c. Richiama precedenti conformi della Suprema Corte.

2. L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.

Il collegio richiama il condiviso orientamento espresso dalla Cassazione civile sez. lav. - 24/8/1995, n. 8982 secondo cui *“L'obbligazione contributiva in materia di previdenza e assistenza obbligatorie è indivisibile; pertanto, ai sensi dell'art. 1318 c.c., gli eredi del debitore sono tenuti singolarmente al pagamento dell'intero importo pecuniario dovuto dal loro dante causa”*. Si richiamano ex art. 118 disp. c.p.c. le argomentazioni poste dalla Corte a fondamento della decisione *“L'indivisibilità dell'obbligazione contributiva in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie è stata più volte affermata da questa Corte, ancorché con pronunce non recenti, quali - dopo le quasi remote decisioni 20 luglio 1955 n. 2348 e 23 giugno 1956 n. 2263 - le sentenze 11 luglio 1969 n. 2544 e 28 agosto 1979 n. 4698 (sembra, invece, un mero obiter dictum l'affermazione, dell'indivisibilità dell'obbligazione contributiva, contenuta nella sentenza n. 6073 del 1978, affermativa della solidarietà dei condomini per i contributi relativi al rapporto di lavoro del portiere dello stabile condominiale)*.

Questo Collegio - premesso che l'autorevolezza o persuasività di un principio giurisprudenziale non è influenzata, ove ovviamente sia rimasta immutata la relativa realtà normativa, dal mero dato cronologico costituito dalla minore o maggiore ampiezza dell'intervallo intercorrente fra la data della sua enunciazione e quella della sua possibile ulteriore applicazione - ritiene di dovere confermare l'indirizzo espresso dalle pronunce anzidette; le quali (v., in particolare, le sentenze n. 2544 del 1969 e n. 4698 del 1979) hanno già vagliato, disattendendole, le contrarie argomentazioni sopra riportate alle lettere a) e b).

Invero, pacifica essendone (in quanto relativa a somma di denaro) la divisibilità oggettiva, l'indagine in ordine alla sussistenza o non di un'indivisibilità soggettiva dell'obbligazione contributiva, ai sensi dell'art. 1316 cod. civ. (che si riferisce, appunto, a un oggetto della prestazione non suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti), deve muovere dal rilievo che il contenuto dell'obbligo nascente dal rapporto di assicurazione sociale - la quale è obbligatoria, è regolata da norme inderogabili ed è diretta a realizzare finalità di interesse pubblico - risulta necessariamente determinato dalla legge; alla stregua della quale, sostituendosi essa alla volontà delle parti contraenti di un'obbligazione che non è d'indole meramente privatistica, deve quindi verificarsi la sussistenza o no della detta indivisibilità "soggettiva".

Ed il fatto che la legge regoli imperativamente il rapporto sia per quanto riguarda la durata, le modalità e gli eventi da assicurare che per quanto concerne i premi o contributi, fissandone modi e tempi di pagamento con la previsione anche di sanzioni (pur se ora solo amministrative ai sensi dell'art. 35, primo comma, della legge n. 689 del 1981) e imponendo al datore di lavoro l'intera responsabilità del pagamento anche quando il relativo onere è ripartito con il lavoratore, è chiaramente dimostrativo della volontà del legislatore di garantire l'unità dell'obbligazione con tutela rigorosa in considerazione dello scopo etico-sociale raggiungibile con il pagamento del contributo previdenziale e della tutela dei diritti del lavoratore assicurato, non sufficientemente garantita dalla previsione del principio - peraltro non assoluto (cfr. art. 2116, primo comma, cod. civ.) - dell'autenticità delle prestazioni previdenziali.

Prima di qualsiasi pregio è, poi, la considerazione dell'impugnata sentenza secondo cui l'indivisibilità dell'obbligazione contributiva, pur ammessane la sussistenza originaria, non potrebbe permanere nei confronti degli eredi dell'obbligato, essendo del tutto gratuito l'assunto che l'operatività dell'indivisibilità anche nei confronti degli eredi, sancita dall'art. 1318 cod. civ., si riferisca solo al caso in cui l'oggetto della prestazione sia per sua natura insuscettibile di

frazionamento. Al contrario, infatti, la regola dettata dalla suindicata norma evidenzia una delle principali differenze tra l'obbligazione indivisibile e quella solidale, sottolineando (con riguardo alla posizione degli eredi) la maggiore radicalità dell'indivisibilità (che può sussistere indipendentemente dalla pluralità dei soggetti e riguarda entrambi i lati - attivo e passivo - del rapporto) rispetto alla solidarietà (che sussiste indipendentemente dalla natura della prestazione e può riguardare anche solo i creditori o di debitori).

La stessa regola dell'art. 1318 citato dimostra, infine, l'inconsistenza delle argomentazioni del Tribunale sopra riassunta al punto b), e fondata sulla mancanza, in materia previdenziale, di una disposizione di legge che imponga l'adempimento solidale come specifica eccezione - analoga a quelle in materia tributaria ex artt. 16 d.p.r. 1958-n. 645 e 46 d.p.r. 1972-n. 637 - al principio generale secondo cui la responsabilità degli eredi è proporzionale alla quota di ciascuno, atteso che la necessità di una siffatta specifica eccezione legislativa, mentre sussiste con riguardo ad obbligazioni solidali e alla regola stabilita dall'art. 1295 cod. civ., non ha ragion d'essere con riguardo all'obbligazione contributiva, una volta accertatane l'indivisibilità e la conseguente applicabilità dello stesso art. 1318 cod. civ., che comporta l'obbligo agli eredi singolarmente al pagamento per intero della somma dovuta dal loro dante causa”.

Negli stessi termini si è già pronunciata questa Corte di appello con la sentenza del 5/4/2025, n. 260 (cfr altresì Corte appello sez. lav. - Bari, 29/04/2024, n. 5819).

Irrilevanti nel presente giudizio le sentenze prodotte dall'appellata.

La sentenza n. 2341/2025 è resa tra l' Pt_1 e un soggetto diverso e, dunque, non può in nessun caso avere valore di giudicato nel presente giudizio.

La sentenza n. 2921/2025, resa tra le stesse parti del presente giudizio, riguarda un diverso verbale di accertamento.

Ritiene il collegio che la stessa non abbia efficacia di giudicato esterno.

Le argomentazioni contenute nella citata sentenza riguardanti la divisibilità dell'obbligazione contributiva non sono suscettibili di costituire un giudicato esterno in quanto relative a un diverso accertamento e in quanto si risolvono in una questione di diritto che involge l'attività interpretativa delle norme di diritto demandata al giudice.

La Corte di cassazione (sentenza n. 23723/2013) in una fattispecie in cui si controverteva della natura reddituale (e dunque assoggettabile ad IRPEF) e non risarcitoria della pensione privilegiata ordinaria per causa di servizio erogata ai sensi del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 67, ha escluso che un precedente relativo a una diversa annualità possa avere efficacia di giudicato in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria: *“E' appena il caso di rilevare, infatti, come l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non possa mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamare al proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis" (cioè del "precedente giurisprudenziale vincolante") che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale. Ne consegue che, anche in relazione ai diversi gradi del medesimo giudizio, la interpretazione ed individuazione della norma giuridica poste a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione - salvo che su tale pronuncia si sia formato il giudicato interno - non limitano il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso controverso, e non sono quindi suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Corte cass. 1 sez. 29.4.1976 n 1531; id. sez. lav. 23.12.2003 n. 19679; id. 3 sez. 20.10.2010 n. 216561)”*.

2.2. Per le ragioni sopra esposte l'appello deve essere accolto e l'opposizione proposta da *Controparte_1* deve essere rigettata.

Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di appello, definitivamente pronunciando,
accoglie l'appello e in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione proposta da *Controparte_1* ,

condanna *Controparte_1* a pagare le spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 1500,00 per il giudizio di primo grado e in € 1600,00 per il presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.3. 2026.

La Consigliera est.

Dott.ssa Valeria Di Stefano

La Presidente

Dott.ssa Elvira Maltese